



COMUNE DI SORISOLE

(Provincia di Bergamo)

Via San Francesco d'Assisi, nr. 26- Tel. 035/42 87 211 - Fax 035/41 25 245
E-mail segreteria@comune.sorisole.bg.it Codice fiscale 80016300164 – P.I. 00327690160

MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA COMUNALI

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI

La possibilità di nominare i rappresentanti del gruppo di candidati alle elezioni provinciali e delle liste comunali è stabilita dal T.U. n. 570 all'art. 32, IX comma, n.4, e dalla legge 21 marzo 1990 n.53 all'art.16, III comma, i quali prevedono che le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali devono contenere le indicazioni di due delegati autorizzati ad effettuare le designazioni dei rappresentanti presso ciascun seggio e presso gli Uffici all'uopo competenti.

La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse del candidato o della lista : i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali, ma vigilano per la tutela degli interessi del rispettivo gruppo/candidato/lista contro eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Per realizzare tale obiettivo è quindi necessario che il partito e i candidati, in particolare, si dotino in tutti i seggi dei propri rappresentanti. **La facoltà di nominare i rappresentanti spetta pertanto ai due delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e dei gruppi di candidati.**

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI

La designazione dei rappresentanti è effettuata in forma diretta dai delegati su appositi moduli ed autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n.53.

Tale designazione può essere fatta anche per mezzo di persone espressamente autorizzate "in forme autentica", dai delegati medesimi solo per la elezione del consiglio provinciale , attraverso l'autentica della firma effettuata da un notaio, il quale fa menzione dell'avvenuta esibizione del verbale di ricevuta del deposito della lista di candidati da parte dei delegati stessi.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del tribunale e dalla Cancelleria della Corte di Appello o dai comuni all'atto del deposito della lista e delle candidature.

I designati dai delegati potranno esibire, ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti ad uno dei soggetti di cui all'art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.53, una copia conforme della autorizzazione dei delegati del gruppo per la designazione dei rappresentanti di gruppo e di candidato rilasciata all'atto del deposito delle liste o dei gruppi di candidature.

Per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale la designazione dei rappresentanti deve necessariamente essere fatta, solo in forma diretta, dai delegati.

La designazione può essere fatta per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente.

PRESENTAZIONE DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA O DEI GRUPPI DI CANDIDATI AGLI UFFICI COMPETENTI

La designazione dei rappresentanti della lista e dei gruppi di candidati presso i seggi deve essere presentata al Segretario del Comune entro il venerdì antecedente il giorno della elezione. (12 aprile 2008)

Tale designazione può essere effettuata anche direttamente ai Presidenti di Seggio il sabato pomeriggio alle ore 16,00, al momento della costituzione del seggio, oppure la mattina del giorno delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto .

Inoltre devono essere designati un rappresentante effettivo ed uno supplente per i seguenti Uffici:

REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI CANDIDATO O DI LISTA

I requisiti per poter adempiere alle funzioni di rappresentante presso il seggio e presso gli uffici elettorali (legge 21 marzo 1990 nr., 53):

la qualità di elettore della Provincia e del Comune per i rappresentanti della lista per le elezioni provinciali e comunali

E' necessario che il requisito richiesto sia documentato dall'esibizione del certificato elettorale. Nel caso di contemporaneità di più elezioni, è comunque consentito che nei seggi elettorali la stessa persona svolga funzioni di rappresentante di lista per più tipi di consultazione.